IL CAPO DELLO STATO

Vista la necessità di adottare delle misure atte a normare il conseguimento, la revoca o la rinuncia alla cittadinanza dello Stato di Illicia;

Su proposta del Ministro dell'Interno e della Sicurezza Nazionale;

Il Consiglio dei ministri ha approvato;

EMANA

il seguente decreto:

Art.1

Definizioni fondamentali

- 1. Sono cittadini dello Stato di Illicia, ovvero illiciani, tutti coloro che sono riconosciuti tali dalle istituzioni dello Stato.
- 2. La cittadinanza illiciana è ottenuta per nascita, per meriti o per concessione diretta del Capo dello Stato.

Art.2

Diritti e doveri del cittadino

- 1. Lo Stato riconosce e garantisce la protezione e l'ottemperanza ai diritti umani fondamentali dei propri cittadini all'estero.
- 2. È fatto obbligo ai cittadini di contribuire allo sforzo produttivo, o comunque qualsiasi forma di prestazione cooperazione o attività idonea, secondo le proprie capacità, per il perseguimento del bene pubblico e dell'interesse nazionale.
- 3. Il cittadino ha l'obbligo di essere fedele allo Stato e di osservarne le leggi e di adempiere, con disciplina e onore, a tutti i suoi doveri.

Art.3

Ottenimento della cittadinanza per nascita

- 1. È cittadino illiciano dalla nascita chi è figlio di almeno un genitore cittadino illiciano.
- 2. È altresì cittadino illiciano dalla nascita il minore adottato da cittadino illiciano, purché l'adozione avvenga prima del compimento del terzo anno di età.
- 3. Acquista la cittadinanza illiciana alla nascita il minore nato in territorio illiciano apolide, ovvero che non possa acquisire la cittadinanza di alcuno dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza di essi.

Art.4

Ottenimento della cittadinanza per concessione

- 1. Lo straniero o l'apolide può richiedere la cittadinanza illiciana qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) sia stato dipendente pubblico o di un'azienda avente sede legale nello Stato di Illicia per almeno due settimane;
 - b) non abbia riportato condanne penali e non sia considerato un pericolo per la sicurezza nazionale;

- c) dimostri un'adeguata conoscenza della lingua, della cultura e dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato;
- d) presti giuramento di fedeltà allo Stato.
- 2. Il periodo di cui al comma 1, lettera a, è ignorato per lo straniero o apolide coniuge di cittadino illiciano o per colui che abbia un ascendente di primo grado cittadino illiciano.

Art.5

Revoca della cittadinanza

- 1. La cittadinanza illiciana è revocata:
 - a) se ottenuta fornendo informazioni false, documenti fraudolenti o occultando fatti essenziali al fine della concessione;
 - b) al cittadino che presti servizio militare o ricopra un pubblico impiego presso uno Stato estero in conflitto con Illicia, ovvero uno Stato dichiarato nemico, o che compia atti di alto tradimento o spionaggio a danno dello Stato;
 - c) in caso di condanna definitiva per gravi delitti contro la personalità e la sicurezza dello Stato;
- 2. La revoca è disposta con decreto del Capo dello Stato, su delibera del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'Interno e della Sicurezza Nazionale, garantendo all'interessato il diritto di difesa.
- 3. La revoca non si estende al coniuge e ai figli minori dell'interessato.

Art.6

Rinuncia alla cittadinanza

- 1. Il cittadino illiciano può rinunciare alla cittadinanza a condizione che possieda o acquisisca un'altra cittadinanza.
- 2. La rinuncia si effettua mediante una dichiarazione formale resa al Ministero dell'Interno e della Sicurezza Nazionale. L'efficacia della rinuncia è subordinata all'accettazione con decreto ministeriale.

Art.7

Giuramento e disposizioni procedurali

- 1. Il decreto di concessione della cittadinanza se la persona a cui si riferisce non presta, entro una settimana dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele allo Stato e di osservarne le leggi.
- 2. Il giuramento è prestato dinanzi al Capo dello Stato o un suo delegato.
- 3. Le istanze e le dichiarazioni relative all'acquisizione, alla revoca o alla rinuncia della cittadinanza sono presentate al Ministero dell'Interno e della Sicurezza Nazionale, che ne cura l'istruttoria.

Art.8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Raccolta degli Atti Ufficiali.

Il presente Decreto, pubblicato nella Raccolta degli Atti Ufficiali, é mandato a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

In data 25 ottobre 2025 abbiamo promulgato. RICCI GARBELLI

Visto, il Guardasigilli: MARCONI